

D.M. 30-9-2004
Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2005, n. 40.

D.M. 30 settembre 2004 ⁽¹⁾.

Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2005, n. 40.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto *decreto legislativo n. 303 del 1999*, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, con i quali l'on. Stefania Prestigiacomo è stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002*, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale è stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare, l'art. 19 del sopracitato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il *decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», a norma dell'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001);

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003*, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del *decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*, e recante costituzione e organizzazione dell'Ufficio per la promozione e la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001);

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto *D.P.C.M. 11 dicembre 2003* che, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 19 del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*, ha inserito il menzionato Ufficio per la promozione e la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il *decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226*, con il quale si è provveduto alla trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna a norma dell'art. 13 della *legge 6 luglio 2002, n. 137*;

Vista la *legge 17 maggio 1999, n. 144*, recante «Misure in materia di investimenti», ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 del citato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

1. Competenze.

1. Il Dipartimento per le pari opportunità, individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 8, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*, provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;

c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;

d) la definizione di nuove metodologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;

e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità;

h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea,

all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;

l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, citata nelle premesse;

m) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché la promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art. 2, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002* citato nelle premesse;

n) lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 del *decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215* e all'art. 2 del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003*, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e per quanto di competenza agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al *decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226*, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

2. Ministro.

Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato «Ministro», è l'organo di Governo del Dipartimento.

3. Capo del Dipartimento.

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, come modificato dal *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di un proprio ufficio di segreteria, cura per gli aspetti di competenza i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al *decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226* e con la Commissione per le adozioni internazionali di cui alla *legge 31 dicembre 1998, n. 476*.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della *legge 7 giugno 2000, n. 150*;

b) la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 13 del testo unico sull'immigrazione prevista dal decreto del Ministro per le pari opportunità 12 novembre 2003, di attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 del *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*;

c) la segreteria che, in raccordo con gli organismi istituiti dal Ministro con *decreto ministeriale 17 giugno 2003* e 11 dicembre 2003 nell'esercizio della delega di funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002* citato nelle premesse, cura la raccolta e l'organizzazione delle informazioni e dei dati, nonché l'attuazione delle iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

L'ufficio e le segreterie di cui alle precedenti lettere a), b), c), non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

5. Dipende altresì direttamente dal capo del Dipartimento il servizio per gli affari generali che provvede, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale addetto al Dipartimento, agli adempimenti concernenti le attività relative alla corrispondenza del Dipartimento, agli adempimenti relativi alla

gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità.

4. Organizzazione.

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sette servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale;

b) ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità;

c) ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

5. Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale.

L'ufficio per gli interventi in campo economico e sociale provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), d), e), g), h) e i), e si articola in due servizi:

servizio per gli affari economici e sociali;

servizio per gli affari comunitari ed internazionali.

6. Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità.

L'ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), h), i), l) e m), e si articola in due servizi:

- servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;
 - servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.
-

7. Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

L'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, istituito e disciplinato dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003*, si articola in due servizi:

- servizio per la tutela della parità di trattamento;
 - servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.
-

8. Segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

1. La segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 5 del *decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226*, opera presso il Dipartimento per le pari opportunità.

2. La segreteria svolge le funzioni previste dal regolamento recante disposizioni attuative del decreto legislativo di cui al precedente comma, ed è collocata nell'ambito dell'ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - Servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità, che coordina e verifica lo svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del centro di responsabilità pari opportunità del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

9. Nucleo di valutazione.

1. In attuazione dell'art. 1 della *legge 17 maggio 1999, n. 144*, citata nelle premesse, ed in conformità delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, presso il Dipartimento per le pari opportunità opera il nucleo di valutazione.

2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunità, tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilità di rinnovo.

3. Con separato provvedimento viene disciplinata, tenendo conto delle risorse disponibili, la composizione del nucleo di valutazione, l'analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate, nonché la disciplina delle spese di funzionamento del nucleo alle quali si provvederà con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della *legge 17 maggio 1999, n. 144*, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunità.

10. Personale.

Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa Commissione con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*

11. *Disposizioni finali.*

1. È abrogato il *D.M. 30 novembre 2000* del Ministro per le pari opportunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001.
2. Il presente decreto verrà inviato, per il successivo *iter*, all'ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.